

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3345 del 11/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte II Tronco n. 109/A. MODIFICA dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017, per l'esercizio dell'attivit� di essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3445 del 11/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici LUGLIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 17642/2019/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA** con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/A. **MODIFICA** dell' **Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017, per l'esercizio dell'attività di **essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose**.

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda in data 28.05.2019, trasmessa dal SUAP del Comune di Codigoro con nota Prot. 2019/9913 del 04.06.2019 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2019/89019 del 05.06.2019, presentata dalla Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, nella persona di Beccari Vittorio, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta, con sede legale ed impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/A, di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- CONSIDERATO che la suddetta istanza riguarda la modifica di prescrizioni dell'atto di A.U.A. sopra citato, relativamente alle emissioni in atmosfera denominate E3, E4, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24, tutte derivanti da essiccatoi. In particolare la Ditta, con riferimento al D.Lgs 152/06, Parte Quinta, Allegato I, parte III, punto [2] "Impianti di essiccazione", chiede che per queste emissioni "non venga indicata in autorizzazione la prescrizione di riportare i valori di concentrazione ad un tenore di ossigeno di 17%" e che "il parametro relativo al tenore di ossigeno nell'effluente gassoso, venga portato al valore di 20,9%, essendo quello che è normalmente presente in aria ambiente";
- VISTO il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e in particolare il punto [2] "Impianti di essiccazione" sopra citato, che recita: "I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare, si riferiscono ad un tenore di ossigeno

nell'effluente gassoso del 17%. Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli”;

- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- VISTI.
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - il D.Lgs 183/2017;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
- VISTI altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2017-5891 del 22.12.2017, adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- RICHIAMATA la succitata A.U.A. ed in particolare la prescrizione di cui al punto 3., paragrafo A) dell'A.U.A. sopra citata, che si riporta: “*Per le emissioni **E3, E4, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24**, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%*”;
- VISTA la nota di Arpae-Servizio Territoriale, Prot. n. PG/2019/97378 del 20.06.2019, con cui ha valutato favorevolmente la richiesta della Ditta in merito alla non applicazione del tenore di ossigeno del 17% nell'effluente gassoso per le emissioni derivanti dagli impianti di essiccazione presenti nello stabilimento, in applicazione anche di quanto indicato, a seguito dell'aggiornamento normativo D.Lgs 183/2017 al D.Lgs 152/06, Parte Quinta, Allegato I, parte III, punto [2] Impianti di essiccazione, ritenendo che per l'espressione dei risultati degli autocontrolli, il tenore di ossigeno cui riferirsi sia quello normalmente presente nell'aria ambiente;
- RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale, non oggetto di modifica;
- RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-

2017-6891 del 22.12.2017, adottato da Arpae e di eliminare la prescrizione precedentemente indicata e prevista dall'A.U.A, al Punto 3. del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA;

- DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;
- DATO ATTO che con D.D.G. n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione della MODIFICA dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

la **MODIFICA** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017, adottato da Arpae, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 , per l'esercizio dell'attività di **essiccazione e stoccaggio di cerealicole e oleaginose**, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Codigoro, alla Ditta **MAISCOLTORI BASSO FERRARESE SOC. COOP. AGRICOLA**, codice fiscale e partita IVA n.

00347200388, con sede legale e impianto nel Comune di Codigoro (FE), frazione Pontelangorino, Via Fronte Il Tronco n. 109/A, come di seguito indicato:

1. La prescrizione "Per le emissioni E3, E4, E12, E13, E14, E15, E16, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24, i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 17%" dell'A.U.A. atto n. DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017, punto 3., paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA, è da considerarsi eliminata.

Si precisa che per l'espressione dei risultati degli autocontrolli, il tenore di ossigeno cui riferirsi è quello normalmente presente nell'aria ambiente.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. **DET-AMB-2017-6891 del 22.12.2017**, adottato da Arpae, alla quale va unita come parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Codigoro, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dello stesso Comune, al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO. LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DELL'AUA IN VIGORE.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.